

approvato  
integralmente  
il 13-11-1914

Il Consiglio, presi gli accordi col Collegio dei Sindaci di cui all'art. 10 del Regolamento e 19 dello Statuto, approva la relazione sui criteri informativi della compilazione del primo bilancio tecnico dell'Istituto e delibera quanto segue:

a) Considerato lo stato delle indagini statistiche nel nostro paese, le quali non permettono neppure una conoscenza sommaria della mortalità specifica degli assicurati italiani, <sup>anche</sup> fa voti che l'Istituto possa in un tempo non lontano provvedere ad una diretta elaborazione dei coefficienti di probabilità di morte risultanti dalle esperienze fatte sulla massa degli assicurati presso l'Istituto,

e nell'intendimento di costituire riserve prudenziali e cautelative;

delibera di adottare per il triennio 1913-15, come basi demografiche per il calcolo delle riserve matematiche di cui agli articoli 37 e 58 dello Statuto, quelle qui appresso indicate:

1°) Per i contratti in caso di morte e tipi misti direttamente assunti dall'Istituto, o derivanti dalla cessione obbligatoria delle compagnie autorizzate a lavorare nel decennio, lo schema di mortalità desunto dalla tavola della popolazione generale maschile del Regno elaborata dalla Direzione Generale

della Statistica sulla base del numero dei viventi al primo gennaio 1901 e del numero dei morti nel quadriennio 1899=1902, da considerarsi come tavola aggregata, procedendo poi ad un integrazione della riserva così calcolata in corrispondenza della riduzione dei coefficienti di probabilità di morte, previsti a carico dell'azienda, nei successivi anni di durata del contratto, nella misura dei rapporti, rilevati dall'esperienza inglese, (periodo di osservazione 1863=1893) fra i coefficienti di probabilità di morte della tavola selezionata in confronto dei corrispondenti coefficienti della tavola aggregata.

2°) Per i contratti in caso di morte <sup>tipi</sup> e misti appartenenti al portafoglio preconstituito lo schema di mortalità desunto dalla tavola di mortalità della popolazione generale maschile del Regno riflettente le condizioni di vita intorno al 1901, considerata come una tavola aggregata.

3°) Per i contratti di Capitale differito e di Rendita differita, con o senza controassicurazione, comunque acquisiti all'Istituto, lo schema di mortalità desunto dalla tavola della popolazione generale maschile del Regno riflettente le condizioni di vita intorno al 1901 considerata come tavola aggregata, ma assumendo come annualità di capitalizzazione alla scadenza per la Rendita differita quella derivante dalla interpolazione fra la tavola di mortalità della popolazione del Regno e la tavola dei vitalizzati presso Compagnie Inglesi di assicurazione.

4°) Per le Rendite vitalizie immediate comunque ac-

quisite dall'Istituto, lo schema desunto dalla interpolazione fra la tavola dei Rentiers Français e la tavola dei vitalizzati presso Compagnie Inglesi.

b) In considerazione dell'ipotesi demografica assunta, la quale riflette le condizioni di vita nel nostro paese in torno al 1901,

presi in esame i primi saggi sulla mortalità della popolazione generale del Regno, elaborati sulla base dei risultati del censimento al 10 giugno 1911 e sul numero dei morti nel quadriennio 1909 = 912,

rilevato che la linea di mortalità adottata come base del calcolo delle riserve matematiche copre, per tutte le età, anche considerevoli scarti sfavorevoli in confronto della nuova linea di mortalità della popolazione italiana, la quale sarebbe più plausibile l'ipotesi demografica come afferente le condizioni di vita del nostro paese più prossime al periodo 1913 = 1915, per il quale l'azienda deve fare le sue previsioni,

al fine anche di semplificare l'elaborazione del bilancio tecnico in questi primi esercizi,

delibera che le variazioni di mortalità rilevate fra il 1901 e il 1911 siano da considerarsi come atte implicitamente alla costituzione di quella parte della riserva di garanzia richiesta dall'art. 39 dello Statuto, la quale dovrebbe provvedere, secondo uno schema probabile di variazioni da approvarsi all'inizio di ciascun triennio, a scarti sfavorevoli nella mortalità assunta a base del calcolo delle riserve matematiche.

c) Il saggio d'interesse da adottarsi nel calcolo delle riserve matematiche <sup>ora nella misura</sup> ~~seria il~~  $3 \frac{1}{2} \%$  per tutti i contratti, fatta eccezione per i contratti di Rendita vitalizia immediata, comunque acquisiti dall'Istituto, per i quali sarà applicato il saggio d'interesse del  $4 \%$ .

d) Considerata la composizione del patrimonio dell'Istituto, del suo rendimento medio, e dell'andamento del mercato finanziario verso un più alto saggio di rendimento dei capitali,

considerato che per il triennio 1913=1915 sia plausibile l'ipotesi di un sicuro saggio d'investimento superiore al  $3 \frac{1}{2} \%$ ,

al fine anche di semplificare l'elaborazione del bilancio tecnico in questi primi esercizi,

delibera che sia da ritenersi implicita nell'ipotesi finanziaria prudenziale adottata la costituzione di una riserva di garanzia di cui al comma a) dell'art. 39 dello Statuto per eventuali scarti finanziari sfavorevoli nel triennio 1913=1915.

e) In merito alla costituzione della riserva straordinaria di cui all'art. 40 dello Statuto,

per quanto concerne prelevamenti sui benefici finanziari di cui al comma a) dell'articolo citato,

delibera che sia da ritenersi patrimonio capace di reddito durante l'esercizio la media aritmetica fra il patrimonio accertato al principio dell'esercizio, e il patrimonio accertato alla fine, diminuita della metà del reddito patrimoniale dell'esercizio.

Per quanto concerne, poi, prelevamenti sui benefici di mortalità di cui al comma d) dello stesso articolo,

delibera che sia da adottarsi quale schema di mortalità previsto per la ~~comparazione~~ con la mortalità effettiva, lo schema desunto dalla tavola della popolazione generale del <sup>R</sup> Regno con i coefficienti nei primi anni di durata dei contratti ridotti nella misura dei rapporti, rilevati dall'esperienza inglese, tra i coefficienti di probabilità di morte della tavola selezionata in confronto dei corrispondenti coefficienti della tavola aggregata.

f) Le spese di gestione di cui all'art.37 dello Statuto siano da valutarsi agli effetti del bilancio tecnico, nella misura del 3 % del premio annuo per tutta la durata dei contratti, e nella misura del 0.05 % del capitale assicurato per le polizze a premio unico e liberate dai pagamenti, e dell' 1 % della rendita assicurata per le rendite vitalizie immediate.

g) La spesa d'incasso, di cui all'art.37 dello Statuto, sia da valutarsi agli ~~effetti~~ del bilancio tecnico, nella misura del 2 % dei premi annui.

h) Per quanto concerne il piano di ammortamento delle spese di acquisizione di cui all'art.37<sup>esg</sup> dello Statuto il Consiglio delibera che:

I°) Per il portafoglio assunto direttamente dall'Istituto si ammortizzi in ciascun esercizio una quota parte delle spese di acquisizione pari al reddito

per margini contenuti a titolo di spese di acquisizio-  
ne nei premi corrisposti dagli assicurati, e per red-  
diti netti derivanti dalle eliminazioni per cause estra-  
nee alla morte cioè decadenze, riduzioni, riscatti ecc.

La differenza fra spese di acquisizione all'i-  
nizio e quota parte così ammortizzata nell'esercizio,  
tenuto debito conto delle nuove assunzioni di contrat-  
ti verificatesi nel l'esercizio stesso, sarà portata con  
distinta impostazione a riduzione delle riserve matema-  
tiche, per spese di acquisizione da ammortizzarsi nel-  
l'esercizio successivo.

Tale riduzione avrà per limite superiore il va-  
lore attuale dei margini contenuti nei premi a titolo  
di ammortamento per spese di acquisizione e che dovrann  
o essere corrisposti dagli assicurati negli esercizi  
futuri sui contratti in vigore al termine dell'eserci-  
zio.

All'eccedenza che eventualmente si dovesse ve-  
rificare si provvederà con ammortamento contabile.

II-) Per il portafoglio derivante dalla ces-  
sione obbligatoria del 40% <sup>delibera 9/2</sup> ~~si~~ adottare un metodo per-  
fettamente simile a quello adottato per il portafoglio  
assunto direttamente dall'Istituto, determinando la quo-  
ta di margine dei premi destinata all'ammortamento del-  
le spese di acquisizione con la condizione che essa co-  
pra la spesa di acquisizione effettivamente corrisposta  
dall'Istituto alle compagnie cedenti.

III-) Per il portafoglio preconstituito si ammor

*Il per quanto  
concernente  
l'ammortamento  
delle spese  
di acquisizione*



tizzi in ciascun esercizio una quota parte delle spese di acquisizione pari al reddito per margini contenuti a titolo di spese di acquisizione nei premi corrisposti dagli assicurati, per profitti industriali, e per tutti i redditi netti derivanti all'azienda dalle eliminazioni per cause estranee alla morte, cioè decadenze, riduzioni, riscatti ecc.

La differenza tra spese di acquisizione all'inizio e quota parte così ammortizzata nell'esercizio sarà portata, con distinta impostazione, a riduzione delle riserve matematiche per spese di acquisizione da ammortizzarsi negli esercizi successivi.

Tale riduzione avrà per limite superiore il valore attuale dei margini contenuti nei premi depurati di quelle quote che sono destinate a far fronte alle spese di gestione e di incasso.

All'eccedenza che eventualmente si dovesse verificare si provvederà con ammortamento contabile.

Il Consiglio delibera, infine, di <sup>comparsi</sup> ~~rimandare ad~~ <sup>prossimamente del</sup> ~~altro tornata~~ l'esame delle disposizioni statutarie concernenti la valutazione delle attività e la stima delle passività dell'Istituto, al fine di <sup>decidere</sup> ~~esaminare~~ se convenga di proporre ai competenti poteri <sup>le</sup> ~~alle~~ varianti alle disposizioni sopra indicate che consentano all'azienda di fondare il suo bilancio patrimoniale su criteri più uniformi ~~per~~ di valutazione per l'attivo e per il passivo, ~~prevvedendo~~ ~~di atti~~

